

35054-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Stefano PALLA - Presidente - Sent. n. sez. 1166  
Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - CC - 9/9/2021  
Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - R.G.N. 13608/2021  
Dott. Matilde BRANCACCIO - Consigliere -  
Dott. Giovanni FRANCOLINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata a (omissis) ;

quale terza interessata nel procedimento nei confronti di:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 26/2/2021 del Tribunale di Napoli;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;  
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da <sup>(omissi</sup>  
(omissis) avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva respinto la sua istanza di dissequestro di tre immobili a lei intestati e sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/1992 (ora art. 240-bis c.p.) in quanto ritenuta interposta fittizia per conto del padre, (omissis) (omissis) , indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed altro.

2. Avverso l'ordinanza ricorre la (omissis) a mezzo del proprio difensore di fiducia articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata dimostrazione della disponibilità mediata degli immobili da parte dell'indagato. In tal senso eccepisce come l'ordinanza impugnata si limiti sul punto ad un giudizio presuntivo, ritenuto impermeabile alla prova fornita dalla difesa dell'origine lecita della capienza finanziaria della ricorrente in termini compatibili con l'acquisto degli immobili sequestrati. In tal modo, però, il Tribunale avrebbe illegittimamente ribaltato l'onere dimostrativo del presupposto della confisca allargata in caso di asserita interposizione fittizia. Con il secondo motivo eccepisce la natura meramente apparente della motivazione con la quale i giudici del merito hanno ritenuto non provata l'origine lecita delle somme percepite dalla (omissis) . In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto conto, quanto alle regalie ricevute dai nonni, che la lecita disponibilità finanziaria di questi ultimi è stata riconosciuta per l'uno dal G.i.p. e per l'altro dal giudice del riesame. In ogni caso – anche con riguardo alla somma prestata alla ricorrente dallo zio dunque – il giudice dell'appello illegittimamente non avrebbe arrestato la propria valutazione all'accertamento dell'origine delle somme transitate sul conto della ricorrente. Analogo vizio viene dedotto con il terzo motivo in merito all'immotivata attribuzione a (omissis) dell'effettivo acquisto degli immobili, pur avendo acquisito la prova che la relativa provvista era giunta alla ricorrente da soggetti diversi dall'indagato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Invero inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo. La ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, tende in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza indiziaria agli elementi che sorreggono il giudizio di sproporzione formulato e posto alla base del




provvedimento cautelare reale adottato nei suoi confronti. Quelli prospettati sono dunque meri vizi di motivazione, improponibili in sede di legittimità nell'incidente cautelare, posto che il Tribunale ha argomentato in maniera tutt'altro che apparente sull'origine della provvista utilizzata per l'acquisto degli immobili e sull'incapienza della ricorrente.

3. Coglie invece nel segno il primo motivo.

Ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis c.p.), grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con la dovuta certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla disposizione citata, infatti, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione medesima (*ex multis* Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722; Sez. 5, Sentenza n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711). Il giudice ha dunque, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, evidenziando gli elementi di natura indiziaria idonei a far ritenere che il condannato conservi la disponibilità del bene pur non avendone la formale titolarità. Elementi che non possono esaurirsi negli esiti dell'indagine sulla capienza patrimoniale e reddituale del terzo intestatario, che altrimenti verrebbe privato di significato l'autonomo requisito della disponibilità in capo al prevenuto del bene.

Il provvedimento impugnato, pur evocando nell'inquadramento preliminare dell'istituto dal Tribunale il suddetto requisito, non ha poi precisato in alcun modo le ragioni per cui ha ritenuto che i beni sequestrati possano ritenersi nell'effettiva disponibilità del <sup>(omissis)</sup> (omissis), né ha indicato gli elementi fattuali che tale conclusione legittimerebbero, limitandosi, apparentemente, a far derivare la medesima dall'accertata incapienza della figlia formale intestataria, il che, per le ragioni illustrate, non è di per sé sufficiente.

4. All'evidenziato difetto di motivazione consegue pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.




**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Così deciso il 9/9/2021

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli  


Il Presidente

Stefano Palla  
